

CONTRIBUTO UNIFICATO



Corte d'Appello di Roma

10
pc

SEZIONE 02

R.G: 457/2018

All'udienza collegiale del giorno **27/06/2019** ore **09:30**

PRESIDENTE Dr. BUONOMO GIOVANNI
Giudice/Consigliere Dr. PUOTI MARIA ENRICA
Giudice/Consigliere Dr. GENTILE ROBERTO

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

SPA IN LIQUIDAZIONE

Avv.

Levi

in post

Avv.

Convenuto principale

CARLA

Avv.

pesente

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Civile

La Corte invita le parti alla discussione orale ex-art. 281 ~~sexies~~ c.p.c.,

Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta

e *alle cause del fiduciario in Camera di Consiglio e*

conclusioni di l'eu *de pesente*

che come documentato nel P.T. la Corte

appellante ha versato i contributi in esecuzione delle

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13:10

Alle ore 16:47 la Corte, all'esito della Camera di Consiglio,

dà lettura integrale sentenza ex-art. 281 ~~sexies~~ c.p.c..

IL CANCELLIERE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

sentenza di 1° grado e ne chiedo la restituzione in caso di esecuzioni p. av. in sede di appello in sede di



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
seconda sezione civile

composta dai magistrati

| | |
|--------------------------|-------------|
| dott. Giovanni Buonomo | presidente |
| dott. Maria Enrica Puoti | consigliere |
| dott. Roberto Gentile | consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 457 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 , passata in decisione all'udienza del 27 giugno 2019 e vertente tra

| | |
|---|------------------------------|
| spa in liquidazione | in persona del |
| suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli | |
| avvocati | e |
| | con domicilio eletto in Roma |

— PARTE APPELLANTE

contro

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Carla
dall'avv.
eletto in Roma via

rappresentata e difesa
con domicilio

— PARTE APPELLATA

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:

« [...] La domanda originariamente proposta da parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità parziale di due rapporti di finanziamento conclusi da
con s.p.a. - contratto di finanziamento n. di euro
40080,00 del 6.04.07 della durata di 10 anni mediante cessione del quinto dello stipendio; contratto di finanziamento n. di euro 30720,00 del 6.04.07 della durata di 8 anni mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro - conseguente all'applicazione di tassi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

L'atto di citazione indica quale soggetto destinatario della domanda s.p.a. ora ed è stato effettivamente notificato solo a s.p.a. in liquidazione, la quale si è costituita precisando di essere soggetto diverso da s.p.a. ma di avere interesse a contraddire alla domanda quale cessionaria dei crediti rivenienti da entrambi i contratti.

s.p.a. deduce la genericità ed infondatezza delle domande di parte attrice.

Il giudice, concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha ammesso CTU contabile diretta a verificare il rispetto del tasso soglia ex L. 108/96 ed all'esito del deposito della relazione ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni [...]»

§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha dichiarato la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. della clausola relativa agli interessi del contratto di finanziamento n. stipulato in data 6.4.2007; ha condannato la convenuta s.p.a. in liquidazione a restituire all'attrice la somma di euro 19.377,98, oltre agli interessi legali dalla data della domanda; ha infine condannato la società convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite.

§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:

CORTE DI APPELLO DI ROMA

«[...] La causa deve essere decisa sulla base della CTU espletata al fine di verificare il tasso effettivo di interesse applicato ai due contratti di finanziamento per cui è causa ed il rispetto del tasso soglia ex L. 108/96.

Il consulente, con riferimento al contratto n. _____ di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ha accertato l'applicazione di un TEG pari al 16,08% a fronte di un tasso soglia del 14,03 %, riferito alla categoria "prestiti con cessione del quinto dello stipendio" ; con riferimento al contratto n. 28401, di finanziamento contro delegazione di pagamento al datore di lavoro, ha accertato l'applicazione di un TEG pari al 13,36% a fronte di un tasso soglia del 19,17%, riferito alla categoria "altri finanziamenti di intermediari non bancari".

In risposta ad un rilievo di parte convenuta ha precisato che il TEG del contratto n. _____, senza tenere conto dei costi assicurativi si attesterebbe al 14.03%, quindi al di sotto del tasso soglia, rilevando però che il quesito del giudice richiede l'inclusione di tutte le spese inerenti alla concessione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.

Parte attrice ha precisato le conclusioni nel senso della nullità parziale del solo contratto n. _____ prestando piena adesione alle conclusioni della CTU.

Parte convenuta invece ripropone le questioni già sollevate nel corso delle operazioni peritali: presunto carattere unitario delle due operazioni di finanziamento, concluse lo stesso giorno fra le medesime parti, dal quale conseguirebbe la necessità di considerarle come un'operazione unitaria e di considerare i costi come cumulativamente riferiti ad un'unica operazione di finanziamento; insussistenza del superamento del tasso soglia sulla base delle Istruzioni della Banca di Italia vigenti alla data della stipula, le quali nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio espressamente escludevano le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore purché certificate da apposita polizza.

Sulla prima questione è sufficiente rilevare che i due contratti di finanziamento non costituiscono un'unica operazione di finanziamento, bensì due fattispecie autonome e distinte anche sotto il profilo del loro inquadramento nelle categorie di cui al decreto ministeriale e della loro differente durata.

Sulla seconda questione si osserva, conformemente alla recente Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017, relativa anch'essa ad un contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere contegiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo." La Suprema Corte ha ritenuto che le Istruzioni della Banca di Italia, nella precedente formulazione, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame, l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto, cosa che



CORTE DI APPELLO DI ROMA

maggiormente rileva nel presente giudizio, che al contrario la loro inclusione, purché fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario.

Nel caso in esame la correlazione di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché l'assicurazione, della quale risulta contraente e beneficiaria la società finanziaria, è richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento dei premi.

Per queste ragioni la domanda, con riferimento al contratto di finanziamento n. del 6.04.07 è fondata e merita accoglimento. Nessuna contestazione è stata sollevata da parte convenuta rispetto all'importo della domanda restitutoria, che risulta dalla sommatoria delle seguenti voci, tutte riportate nel contratto prodotto in atti: € 7.013,20 per interessi, commissioni finanziarie ed accessorie, pari rispettivamente ad € 3.808,40 ed € 3.813,60, spese contrattuali, pari ad € 250,00, i premi assicurativi a garanzia del rischio vita ed impiego rispettivamente pari ad € 966,24 e 526,54; il totale ammonta ad € 19.377,98 [...]»

§ 2 — Ha proposto appello spa contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili.

Ha resistito la chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per il pagamento delle spese di CTU anticipate nel corso del giudizio di primo grado.

§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha deciso la causa, all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 352, sesto comma, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.

§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante lamenta il computo dei costi assicurativi nel calcolo del tasso effettivo globale, considerando che secondo le istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della concessione di credito detti costi avrebbero dovuto escludersi dal calcolo del c.d. tasso-soglia.



CORTE DI APPELLO DI ROMA

§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante contesta la mancata configurazione dei due mutui concessi alla _____ come un'unica operazione finanziaria, avuto riguardo «alle clausole, ai costi ed alle caratteristiche contabili» comuni ai due contratti; cosicché il costo globale dei due finanziamenti, unitariamente considerati, sarebbe inferiore al tasso-soglia calcolato dal CTU sul solo contratto n.

§ 3.3 — Col terzo motivo, infine, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere non contestata la domanda restitutoria dell'attrice, poiché la _____ spa avrebbe «...negli atti di primo grado sempre espresso il principio e l'eccezione che nell'ipotesi di accertata usurarietà di uno o di entrambi i finanziamenti la restituzione avrebbe dovuto essere circoscritta alla sola quota interessi».

§ 4 — L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.

§ 4.1 — Quanto al primo motivo, basterà rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, i costi della polizza sono connessi all'erogazione del credito e vanno computati nel calcolo del tasso effettivo globale. Secondo la S.C., in particolare, «...Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito» e «La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo» (Cass. n. 8806/2017).

La Corte di cassazione, in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha rilevato, dunque, che l'art. 644 del codice penale, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 108/1996, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito ed impone di tener conto, per la determinazione del tasso di interessi, «delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Cosicché «La centralità sistematica



CORTE DI APPELLO DI ROMA

della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere [...], pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia» (Cass. n. 8806/2017 cit., in motivaz.)

§ 4.2 — Il secondo ed il terzo motivo sono invece inammissibili, per difetto di specificità.

§ 4.3 - Come ormai stabilmente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).

In altri termini, l'atto d'appello, cioè, deve rivolgersi alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise» (Cass. 11 giugno 2001 n. 7849, *ex multissimis*), ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli *errores* attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. 22 gennaio 2001 n. 875, tra le tante); sicché la formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione (Cass. n. 5068/2001).

Occorre altresì rammentare che l'art. 342 c.p.c., nella parte in cui prescrive la specificità dei motivi dell'appello, impone all'appellante, laddove tali motivi siano argomentati mediante il richiamo alla documentazione prodotta, «l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame, con la compiuta illustrazione delle ragioni, illegittimamente trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto di essi giustifica la tesi sostenuta dall'appellante» (Cass. n. 20287/2005).



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Dalla lettura dei motivi di impugnazione sopra richiamati, emerge con chiarezza che l'appellante ha ommesso, quanto al secondo motivo, di contrapporre alla sentenza impugnata argomenti idonei ad inficiare il fondamento logico-giuridico della motivazione, limitandosi in definitiva a riproporre le domande già spiegate in primo grado.

Sulla questione della sostanziale unitarietà dell'operazione creditizia articolata in due contratti, il tribunale s'è infatti espresso affermando che i due contratti di finanziamento non costituiscono un'unica operazione di finanziamento, bensì due fattispecie autonome «anche sotto il profilo del loro inquadramento nelle categorie di cui al decreto ministeriale e della loro differente durata». Mentre l'appellante s'è limitata, prescindendo dalle motivazioni della sentenza, a ribadire che «dal semplice esame dei contratti» i finanziamenti sarebbero «pienamente sussumibili in un'unica operazione creditizia».

§ 4.4 – Analoghe considerazioni possono farsi per il terzo motivo, con cui l'appellante si limita a contestare la sentenza facendo riferimento genericamente agli «atti di primo grado» in cui avrebbe «sempre espresso il principio e l'eccezione» relativi alla restituzione dei soli interessi.

§ 5 — È invece fondato l'appello incidentale, con cui la lamenta la mancata condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di consulenza tecnica, liquidate in euro 1751,60 nel corso del primo giudizio e da porsi, in ossequio al principio di soccombenza contenuto nell'art. 91 cpc, a carico della spa come le altre spese processuali.

§ 6 — Anche le spese del secondo grado di giudizio, considerato il valore della domanda, trattandosi di sentenza di rigetto dell'appello principale, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo gli importi medi previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Il prospetto riassuntivo che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione.

Valore della causa compreso tra euro 5200,00 ed euro 26.000,00:



CORTE DI APPELLO DI ROMA

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| fase di studio della controversia | € 1.080,00 | |
| fase introduttiva del giudizio | € 877,00 | |
| fase di trattazione | € 1.755,00 | |
| fase decisionale | € 1.820,00 | |
| compenso dovuto | | € 5.532,00 |

§ 6.1 – A norma dell'art. 13, comma 1/quarter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

Essendo l'appello principale da respingeré integralmente, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12215/2017 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale;
2. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna s.p.a. in liquidazione a pagare a Carla le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate nel giudizio di primo grado pari ad euro 1.751,60, oltre ad interessi legali decorrenti su detta somma dalla presente sentenza sino al pagamento effettivo;
3. condanna s.p.a. in liquidazione a rimborsare a Carla le spese del secondo grado di giudizio liquidate, secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi euro 5.532,00 oltre a spese generali ed oneri accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

CORTE DI APPELLO DI ROMA

4. dichiara spa in liquidazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria
Roma, li 27/06/19
IL CANCELLIERE B3
Dr.ssa Rosalba Sellato

IL PRESIDENTE est.
[Signature]